

Tra

Carnica Assicurazioni SpA, nella persona dei rappresentanti legali,
e il
Gruppo Aziendale Agenti Carnica, nella persona del Presidente pro-tempore,

viene sottoscritto il presente accordo nel comune interesse di consolidare la relazione tra le Agenzie e la Compagnia in momenti in cui nuove norme hanno modificato lo scenario di riferimento.

Premessa

Per brevità di citazione, i seguenti termini verranno utilizzati per esprimere il significato a fianco riportato:

"Legge Bersani", è la legge n.40 del 2007 che concede ai clienti la facoltà di interrompere un contratto rami elementari poliennale in corso;

"Agenzie", intermediari della Compagnia iscritti alla sez.A del Ruir;

"Compagnia", è la Carnica Assicurazioni;

"Preconto", sistema provvigionale con provvigione di acquisto nel primo anno commisurata alla durata contrattuale e provvigione di incasso nei successivi anni;

"Ricorrente", sistema remunerativo riconosciuto anno per anno sul premio incassato;

"Storno", la quota di provvigione precontata non ancora ammortizzata sulla durata residua;

"gare", trattasi di contratti emessi a seguito di bando pubblico, proposti da brokers tramite agenzia o direttamente dall'Agenzia;

"S/P", rapporto sinistri/premi RE, calcolato per singola agenzia secondo i criteri attualmente in uso, cioè sulla base dei sinistri denunciati nell'anno di riferimento e al netto delle punte (report mod.T350)

Spirito dell'accordo

Il presente accordo prende forma a seguito della consapevolezza che il reddito delle Agenzie viene compromesso dalle norme che concedono ai contraenti la facoltà di rescindere un contratto assicurativo poliennale. La remunerazione in "preconto", infatti, non essendo più protetta dal vincolo contrattuale legislativo, è soggetta a storno in qualunque momento.

In questo contesto, si condivide che, pur dovendo migliorare il servizio e l'efficienza per fidelizzare il cliente, sia necessario intervenire per facilitare il passaggio delle agenzie dal sistema di "preconto" a quello "ricorrente". L'entità dell'intervento, che coinvolge buona parte delle Agenzie, deve essere tale da consentire alle agenzie di rimodulare i propri costi di gestione e gli accordi con produttori/sub-agenti, in funzione dei nuovi ricavi provvigionali.

La Compagnia e il GAA condividono di intervenire sulla struttura provvigionale dei prodotti poliennali più presenti in portafoglio, consapevoli che non sia sufficiente un semplice incremento delle attuali provvigioni, ma sia necessario che le parti prendano coscienza che i maggiori costi provvigionali sono sopportabili soltanto in presenza di una migliore selezione dei rischi, una stabilità del portafoglio e che lo stesso abbia un incremento annuo almeno pari alla media di mercato.

Aree di intervento

Provvigione ricorrente

Tra le parti si condivide che la struttura provvigionale "ricorrente" sia la modalità più idonea per

dare certezza ai ricavi dell'agenzia, in quanto non soggetta ad eventuale storno, e conciliarsi con la volontà del legislatore di non porre vincoli ai clienti che desiderano cambiare da un anno con l'altro il proprio assicuratore. Tale struttura cautela quindi l'agenzia da eventuali ulteriori norme in tal senso.

La Compagnia è disponibile ad intervenire sul livello provvigionale "ricorrente" delle tariffe che, in termini di caricamenti o margine tecnico, lo consentono, in modo da consentire l'adozione anche da parte degli agenti attualmente operanti in regime di "preconto".

L'adeguamento delle aliquote prevede, per una parte, un collegamento all'andamento gestionale dell'agenzia, la quale dovrà tendere ad un rapporto S/P entro i limiti richiesti operando un'accurata selezione dei rischi.

La nuova provvigione ricorrente che si conviene di istituire prevede un'aliquota "base" ed una "incrementale". L'aliquota "base" è acquisita dall'agenzia, mentre l'aliquota incrementale verrà rinnovata annualmente in funzione del rapporto S/P sui Rami Elementari al 31 dicembre precedente ed incremento del portafoglio RE a livelli almeno pari all'incremento di mercato dei RE, se positivo, rilevato dall'Ania (dato previsionale o consuntivo ultimo disponibile al gennaio di ogni anno).

In presenza dei due dati, cioè S/P e incremento minimo RE di Agenzia, nel mese di gennaio verranno attribuite le nuove aliquote, maggiorate o ridotte, che resteranno in vigore fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

I rami o prodotti inizialmente interessati da questi cambiamenti sono i seguenti:

| | Attuale Ricorrente | Ricorrente Base * | Quota incrementale con s/p < 65% e incr.ptf RE | Quota incrementale con s/p < 55% e incr.ptf RE |
|---|--------------------|-------------------|--|--|
| Ramo infortuni rischi ordinari indiv.li ** (escluso IT) | 21% | 24% | +2% | +4% |
| Ramo incendio rischi ordinari ** | 21% | 24% | +2% | +4% |
| Prodotto Inf.Prospectiva Sicura (con IT o fr.0) | 22% | 22% | +2% | +4% |
| Prodotto Inf.Prospectiva Sicura | 24% | 24% | +2% | +4% |
| Prodotto Commercio Extra | 21% | 24% | +2% | +4% |
| Prodotto Globale Fabbricati extra | 21% | 24% | +2% | +4% |
| Prodotto Casa Plus | 21% | 24% | +2% | +4% |

* con l'esclusione del rischio assistenza

** rientra in questa categoria anche la componente del rischio presente in prodotti a "pacchetto" non soggetti a specifiche condizioni provvisionali (es. Azienda plus, Ufficio Plus, Amica ecc).

Nel tempo, i rami o prodotti elencati potranno essere integrati di altri che, progressivamente, avranno i requisiti di caricamenti o margine tecnico appropriati. La ricorrente, sui prodotti a "pacchetto" multi ramo/garanzie sopra elencati, viene riconosciuta su tutte le componenti del premio complessivo, indistintamente dal ramo (sempre esclusa l'assistenza).

Le aliquote sopraesposte vengono riconosciute esclusivamente sulla nuova produzione o sulle riforme di contratti verso uno dei prodotti/rami indicati nella tabella. In caso di riforme di contratti nati in regime di preconto, resta inteso che lo storno sarà calcolato con le consuete modalità e conguagliato con la provvigione del nuovo contratto.

Per gli affari broker (gare) o contratti conclusi a particolari condizioni, le provvigioni riconosciute continueranno ad essere calcolate caso per caso e non rientrano quindi nel presente accordo.

Transitoriamente, fino al 31 dicembre 2008, viene concordato che la provvigione ricorrente di avvio dell'accordo sia pari all'aliquota base più la quota incrementale di primo livello (24+2=26%).

Per i prodotti "Commercio extra" e "Globale fabbricati extra" le nuove aliquote del 24+2 decorrono

da settembre 2007, mentre per i prodotti rimanenti dal 1° di ottobre 2007 (il calcolo in automatico sul sistema MAGA dei valori non sarà possibile prima del dicembre 2007; per il periodo ottobre – dicembre si procederà ad un apposito conguaglio dei regimi di ricorrente).

Con questi accorgimenti, potendo l'agenzia contare su un livello provvigionale ricorrente fino al 28% del premio, è doveroso che la stessa si attivi per selezionare i rischi in portafoglio intervenendo, o dando indicazione di intervenire alla compagnia, sui contratti a rischiosità o sinistralità elevata.

Per i contratti nati in regime di "preconto", è possibile provvedere alla loro sostituzione contando ancora sul regime di "preconto" previsto dal mandato, per la durata residua della polizza.

Le norme sopraesposte si applicheranno alle agenzie con piani di trasferimento in corso solo dopo avere rivisto i termini degli accordi stessi con le agenzie coinvolte.

Provvigione precontata

Le parti condividono la necessità di non precludere del tutto l'attività in regime di preconto. Questo sia per favorire l'avviamento di nuove agenzie sia per facilitare ulteriormente il passaggio al regime di ricorrente delle agenzie che operano con collaboratori o subagenzie.

Fermo restando il principio dello storno sottoriportato, le aliquote di preconto che l'agenzia potrà continuare ad applicare sono quelle del mandato in corso.

Storno provvigionale

Lo storno provvigionale, calcolato sulla durata residua del contratto rescisso, è dovuto alla compagnia come rimborso della quota di provvigione di acquisto precontata non ancora ammortizzata.

Per le sole disdette di contratti emessi con "preconto", pervenute nei termini previsti dalla legge "Bersani", lo storno calcolato secondo le consuete modalità resterà a carico della Compagnia per il 70%.

Tale quota verrà riaddebitata all'agenzia, nell'estratto conto mensile o nei conti di chiusura, esclusivamente se:

- per lo stesso rischio venga stipulata una nuova polizza entro due anni dallo storno;
- in caso di dimissioni da Agente della Compagnia senza subentro nella gestione del portafoglio di altro Agente pre-concordato;
- in caso di riduzione superiore al 5% del portafoglio RE (netto "gare") nel periodo dal 31/12/2006 al 31/12/2010;
- in caso di riduzione superiore al 5% del portafoglio RE (netto "gare") nel periodo dal 31/12/2010 al 31/12/2012.

Il 30% dello storno provvigionale riconducibile a "disdette Bersani", rimasto a carico dell'Agenzia, verrà riconosciuto alla stessa a titolo di sovrapprovvigione alle seguenti condizioni:

- continuità del rapporto agenziale al termine dei due periodi di osservazione sopra detti (2006-2010 e 2011-2012);
- portafoglio RE (netto "gare") al 31/12/2010 e al 31/12/2012 almeno pari a quello in essere al 31 dicembre 2006.

La liquidazione della sovrapprovvigione avverrà entro il febbraio dell'anno successivo alla verifica.

L'importo degli storni restanti a carico della Compagnia, per ogni singola Agenzia, non potrà comunque superare il 2,5% del portafoglio RE (netto "gare") della stessa Agenzia.

Gli storni addebitati dall'entrata in vigore della normativa Bersani alla data del presente accordo, rientrano nelle regole suindicate.

Agli "storni" di polizze poliennali stipulate post Legge Bersani, stipulate quindi a norme note, non vengono applicate le condizioni sopraesposte, ma restano valide le norme contenute nel mandato di Agenzia.

A livello generale, la Compagnia si rende disponibile a supportare gli Agenti, con apposite azioni mirate, nella tutela del portafoglio in caso di strumentalizzazione della legge Bersani in qualsiasi contesto.

Liquidazioni e rivalse

Per quanto concerne il tema delle liquidazioni/rivalse, in presenza di trasformazioni societarie finalizzate a garantire la continuità agenziale, la Compagnia continua ad applicare l'ANA fino a quando questo non verrà ridefinito tra le parti, individuando, d'accordo con l'Agente, le eventuali soluzioni più idonee a garantire il subentro della nuova gestione.

Per le liquidazioni conseguenti a dimissioni, la Compagnia si riserva il diritto di agire con tutte le risorse necessarie per la difesa del portafoglio oggetto di liquidazione e la tutela dei propri interessi.

Applicazione dell'accordo

Il presente accordo si applicherà a tutte le agenzie, previa singola sottoscrizione dello stesso.

Conclusione

La collaborazione tra le parti è stata alla base del presente accordo e ciò è un elemento importante per esprimere la volontà delle parti nel continuare a lavorare insieme nel futuro.

E' necessario per questo che ognuno, per la propria parte, si renda disponibile ad operare per avere una compagnia sana, nella consapevolezza che solo in questo modo clienti, agenti, dipendenti ed azionisti trovino soddisfatte le proprie aspettative.

Milano, 26 settembre 2007


Carnica Assicurazioni spa

GAA Carnica
Il Presidente pro-tempore